

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
ASSOCIAZIONE CULTURALE PUBBLI-EVENTI**



**ART.1**

E' costituita con sede in Lucca cap 55100 via Lazzeri Don Innocenzo, 154 un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione "Associazione Culturale e di Promozione Sociale PUBBLI-EVENTI", il cambio di indirizzo all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria

**ART.2 Finalità :**

1.L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che , sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, 5 in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, successive modificazioni, l'associazione è un centro permanente di vita associativa democratico la cui attività è espressione di partecipazione , solidarietà e pluralismo, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività e si prefigge in particolare per raggiungere i predetti scopi:

- a) Organizzare e promuovere servizi, attività ludiche, didattiche, ricreative e di intrattenimento per bambini abili e diversamente abili;
- b) Organizzare e promuovere servizi, attività ricreative e di intrattenimento per adulti e per la terza età , favorendo l'incontro e lo scambio umano e sociale
- c) Creare ed organizzare spazi, eventi, manifestazioni, progetti e servizi volti all'incontro, al gioco, alla socializzazione ed alla formazione degli associati;
- d) Creare ed organizzare eventi, manifestazioni e progetti volti alla raccolta di fondi da destinare all'Associazione e/o ad opere di beneficenza;
- e) Stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e singole persone per la gestione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;
- f) Allestire, organizzare e/o partecipare a mostre, seminari, convegni, congressi e dibattiti nell'ambito delle tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione;
- g) Elaborare e/o pubblicare materiale didattico e divulgativo, mediante l'impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione relativo alle attività dell'Associazione e ad altre tematiche che abbiano attinenza con le attività dell'Associazione stessa;
- H) Organizzare e gestire centri estivi e/o stagionali per gli associati;
- I) L'Associazione potrà acquisire beni strumentali necessari per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare veicoli in genere provenienti da compravendite, aste, donazioni, alienazioni ed altri lasciti a vario titolo di enti pubblici o privati, nonché di altre associazioni. L'Associazione potrà , sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale , somministrare alimenti e bevande purché questa attività sia marginale e serva per auto finanziare i fini istituzionali dell'Associazione stessa;
- K) L'associazione potrà gestire e promuovere servizi di babysitting nei confronti degli associati.

L) L'associazione potrà svolgere servizi di pubblicità e grafica nei confronti degli associati.

Per il conseguimento dei suoi scopi primari l'Associazione potrà altresì porre in essere anche attività a carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, con particolare riguardo ad attività a carattere promo - pubblicitario nell'interesse di imprenditori commerciali e artigianali e attività di carattere sociale o incontri per rendere più attiva la partecipazione della popolazione. Per dotarsi dei mezzi economici necessari al conseguimento dei propri scopi primari l'Associazione, nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia, potrà ricevere offerte dal pubblico mediante raccolte effettuate occasionalmente, anche offrendo ai sovventori beni simbolici di modico valore o piccoli servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o una associazione politica, né una associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento o controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 3 Durata**

La durata dell' Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

#### **Art.4 Le Attività dell' Associazione**

L' associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5,6,7, 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionali di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

#### **Art. 5 Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In via esplicita ma non esaustiva, esercita e organizza le seguenti attività:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economicamente svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, che contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere l'Associazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.

L'Associazione potrà, altresì, sostenere nel rispetto e nei limiti di legge, associazioni e movimenti che hanno nei loro programmi finalità comuni all'Associazione.

L'Associazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possono garantire il proseguimento dello scopo statutario.

#### **Art.6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**

**Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:**

- in quanto affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n°287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017.

- può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art.6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definitivi della normativa vigente.

In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale all'implementazione degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

#### **Art.7 Attività di raccolta fondi**

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovvertori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità, a quanto disposto dalla norma vigente.

#### **Art.8 Gestione delle attività organizzative**

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

### **Art.9 Apporto dei volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono , per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo , nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla norma vigente. Per la gestione delle attività organizzata l'associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

### **Art.10 Contabilità**

Il tesoriere nominato fra i membri del Direttivo si occuperà di annotare puntualmente le entrate e le uscite in modo dettagliato su un registro e di fornire le relative ricevute.

### **Art.11 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ⑩ dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- ⑩ dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- ⑩ da donazioni, erogazioni , lasciti;
- ⑩ da quote di partecipazioni societarie;
- ⑩ da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- ⑩ dal fondo di riserva ;
- ⑩ da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata al distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estensione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

### **ART.12 Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite :

- ⑩ dalle quote annuali di tesseramento dei soci
- ⑩ dai proventi della gestione del patrimonio
- ⑩ dai ricavato delle attività di cui agli articoli 5,6,7,8 del presente statuto
- ⑩ della gestione dei servizi , progetti, strutture pubbliche e private;
- ⑩ dai contributi di soci e di altre persone fisiche;

- ⑩ dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- ⑩ dalle convenzioni di Enti Pubblici ;
- ⑩ dai titoli di solidarietà;
- ⑩ dalle erogazioni liberali;
- ⑩ da attività commerciali marginali;
- ⑩ partecipazione a progetti finanziati dall'U.E. in linea con le finalità dell'Associazione.

### **Art.13 Libri sociali**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ⑩ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ⑩ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ⑩ libro delle aderenze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

⑩ il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e meglio orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Art.14 Adesione all'Associazione**

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e giuridiche, gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione dalle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.



Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, nè partecipazioni temporanee, nè limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

#### **Art.15 Diritti dei soci**

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni covenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organismi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età, sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentanti in assemblea dal loro legale rappresentate.

#### **Art.17 Doveri dei soci**

I soci sono tenuti :

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione.
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze le quote sociali decise dagli organi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- c) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi dell'Associazione

#### **Art.18 Perdita della qualifica di associato**

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione :
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessere sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statuari in conseguenza di gravi infrazioni alle norma dell'Associazione:

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima , la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio direttivo dell'Assemblea. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci e i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

#### **Art. 19 Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- ⑩ l'Assemblea Sociale;
- ⑩ il Consiglio Direttivo;
- ⑩ il Presidente
- ⑩

#### **Art. 20 L'Assemblea Sociale**

E' il massimo organo dell'Associazione e determinata l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà dei mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- ⑩ approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- ⑩ approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- ⑩ delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- ⑩ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ⑩ approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ⑩ nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- ⑩ nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- ⑩ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- ⑩ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ⑩ delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- ⑩ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- ⑩ delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli interventi, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in

calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

#### **Art.21 Il Consiglio Direttivo**

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo da 9 membri compreso il Presidente.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decide prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposito del suo Presidente, un vice presidente;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito al Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza degli altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. Sia in via ordinaria che straordinaria è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza delle sue componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 3475-

ter del codice civile.

#### **Art. 22 Il Presidente**

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio di esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri i straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di un vice presidente. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

#### **Art.23 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registri Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti,, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unici Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'iscrizione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 24 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

#### **Art.25 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statuarie.

#### **Art.26 Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'at. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successivamente modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tali fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

#### **Norma transitoria**



Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi della sua entrata in vigore.

Letto firmato e sottoscritto

24/04/2021

Firme dei CONVENUTI ALL'ASSEMBLEA

Sig. Raja Boumone

Sig. Paolo Pri

Sig. Gi

Sig. Enrico Cottano

Sig. Rhina Belaid

Sig. Rita De Fanti

Sig. Di Sano Maresca Antonio

Sig. \_\_\_\_\_



Registrato a Pesca il 14/05/2021

al N° 439 Serie 3

Pagina esente

L'Assistente  
Paola Batoni